

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DAL CANTON Maria Pia, VALSECCHI Pasquale, SALARI, CORRIAS Efisio, BERTHET e DERIU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1969

Norme a favore dei centralinisti ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi n. 594 del 14 luglio 1957, n. 778 del 28 luglio 1960, n. 155 del 5 marzo 1965 e n. 231 dell'11 aprile 1967, ponendo una disciplina sistematica per il collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici ciechi, hanno consentito di occupare proficuamente in poco più di un decennio oltre 2.300 privi della vista, facendo conseguire al nostro Paese un traguardo di civile progresso del quale numerose volte è stato attestato il compiacimento da parte della categoria interessata, del Parlamento, del Governo e della pubblica opinione.

L'importante opera sociale compiuta in questo settore esprime uno dei suoi lati più significativi nell'apprezzamento e nella soddisfazione degli stessi datori di lavoro perchè la qualificazione professionale acquisita dai centralinisti telefonici ciechi attraverso scuole autorizzate e corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il loro impegno nell'espletamento delle mansioni e l'attaccamento al servizio hanno guadagnato alla causa della categoria la stima e la considerazione di colleghi e dirigenti sia negli uffici pubblici che nelle aziende private.

Per il conseguimento più completo delle finalità che si pone la disciplina in parola,

appare tuttavia opportuno ed urgente corrispondere al triplice ordine di esigenze che la presente proposta vuole considerare:

1) rendere più semplice e sollecito il procedimento per l'iscrizione all'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici ciechi istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in modo che, pur nel rispetto delle garanzie che la stessa categoria intende fornire in ordine alla idoneità professionale degli operatori telefonici non vedenti, gli interessati divengano collocabili subito dopo o non molto tempo dopo aver conseguito l'apposito diploma;

2) dare completezza ed attuazione al principio affermato dalle leggi in vigore secondo cui i centralinisti telefonici ciechi vengono inquadrati nella carriera esecutiva del personale dipendente dalla pubblica amministrazione, enti pubblici ed aziende di Stato in rapporto:

a) al trattamento economico e alla progressione giuridica;

b) all'osservanza dell'orario di lavoro;

3) assicurare ai centralinisti telefonici ciechi assunti dai privati datori di lavoro un trattamento economico e giuridico che

riduca o elimini la sperequazione esistente rispetto agli stessi operatori dipendenti da pubbliche amministrazioni, enti pubblici e aziende di Stato.

Rispetto alla prima delle esigenze prospettate, l'articolo 5 del disegno di legge distingue fra centralinisti telefonici abilitati all'esercizio delle mansioni a seguito di un corso professionale per disoccupati istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, e coloro che abbiano conseguito l'abilitazione frequentando una scuola statale o autorizzata per ciechi.

Quanto ai primi si ribadisce l'opportunità che l'iscrizione all'Albo professionale nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia subordinata all'esito positivo di una prova tecnico-pratica, come previsto dall'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, perchè, trattandosi di corsi accelerati, in qualche caso di durata molto breve, e svolti con personale e mezzi qualche volta appena sufficienti, si rende utile verificare con la prova in questione l'idoneità degli aspiranti.

Quanto agli altri, invece, risultando abilitati all'esercizio delle mansioni in una scuola statale o autorizzata, è opportuno consentirne l'iscrizione all'Albo professionale nazionale a seguito di presentazione di domanda degli interessati, analogamente a quanto è stabilito per i massofisioterapisti ciechi dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1961, n. 686.

Circa l'ulteriore esigenza relativa al trattamento economico, alla progressione giuridica dei centralinisti telefonici ciechi inquadrati nella carriera esecutiva e all'osservanza dell'orario di lavoro, va tenuto presente che numerose amministrazioni pubbliche ed enti pubblici hanno inquadrato i centralinisti telefonici ciechi in tale carriera, come stabilito per l'appunto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, integrato dalla legge 11 aprile 1967, n. 231. Tuttavia, pur effettuando l'inquadramento nella qualifica iniziale, le amministrazioni e gli enti in parola hanno talvolta eluso le conse-

guenze implicite nella norma posta dalle leggi citate, non riconoscendo il diritto dei dipendenti centralinisti telefonici al passaggio alle qualifiche superiori secondo i criteri della disciplina giuridica riguardante la materia, ed hanno, al contrario, imposto un orario di lavoro valido per il personale tecnico ed ausiliario.

A queste conseguenze intendono ovviare, in particolare, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Da ultimo:

a) l'indennità di mansioni considerata dall'articolo 4 del disegno di legge costituisce una rivendicazione dei centralinisti telefonici ciechi che ha fondamento e giustificazione nella particolare usura che comporta il continuo impegno nell'espletamento del servizio tecnico in questione. Va ricordato a questo proposito che le mansioni di cui trattasi non possono essere alternate con altre nel caso dei centralinisti telefonici ciechi, a differenza di quanto avviene per i loro colleghi vedenti, e che, laddove l'intensità e l'impegno del servizio non consentano tale alternanza neppure per gli operatori telefonici vedenti, l'indennità di mansione in parola è stata da molto tempo accordata. Si ricorda per tutti l'indennità di cuffia della quale fruiscono gli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici;

b) l'articolo 1 del disegno di legge intende sanare la posizione dei centralinisti telefonici ciechi che, già in servizio, non siano in possesso del relativo diploma. Il provvedimento si rivolge in particolare a beneficio di quelle persone, invero poco numerose, che, già dipendenti con altra qualifica dalle loro amministrazioni, abbiano contratto la cecità in costanza di lavoro e intendano conservare il posto presso le stesse amministrazioni.

La modesta portata del provvedimento e soprattutto la condizione della categoria alla quale è rivolto, ci fanno sperare in un sollecito accoglimento ed in una benevola approvazione da parte dei colleghi di tutti i settori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I privi della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge siano occupati in qualità di centralinisti telefonici presso le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici o le aziende statali e presso i privati datori di lavoro sono computati agli effetti dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, nel testo modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, e dall'articolo unico della legge 11 aprile 1967, n. 231, e fruiscono dei benefici previsti dalle leggi medesime.

Detti operatori vengono iscritti d'ufficio all'Albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza l'obbligo di sostenere la prova tecnico-pratica di cui all'articolo 3 della legge 14 luglio 1957, numero 594.

Art. 2.

I centralinisti telefonici ciechi assunti presso le pubbliche Amministrazioni, enti pubblici e aziende di Stato e inquadrati nella carriera esecutiva del personale o in altra equipollente, come previsto dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, ovvero nell'ipotesi considerata dalla legge 11 aprile 1967, n. 231, debbono osservare un orario di servizio uguale a quello cui sono tenuti gli altri dipendenti inquadrati nella carriera esecutiva o equipollente.

Art. 3.

I centralinisti telefonici ciechi inquadrati nella carriera esecutiva del personale delle pubbliche Amministrazioni, degli enti pubblici e delle aziende di Stato in base all'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, integrato dalla legge 11 aprile 1967, n. 231, fruiscono della progressione giuridica e del trattamento economico previsto dalle leggi per i dipendenti della stessa carriera.

I centralinisti telefonici ciechi, assunti in base alle leggi sul collocamento obbligatorio

dai privati datori di lavoro, sono inquadrati a tutti gli effetti economici e normativi nella categoria impiegatizia inferiore delle rispettive aziende, uffici o stabilimenti, salvo il trattamento economico e giuridico migliore del quale essi fruiscano.

Art. 4.

A tutti i centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio sarà corrisposta una indennità di mansione non inferiore a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 5.

Per l'iscrizione all'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici ciechi di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, debbono sottoporsi alla prova tecnico-pratica con esito positivo i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale per disoccupati istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

I minorati della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale svolto dalle scuole statali o autorizzate per ciechi, saranno iscritti all'Albo nazionale professionale per centralinisti telefonici ciechi su presentazione di apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di conseguita idoneità alla funzione di centralinista telefonico rilasciato da una scuola statale o autorizzata per ciechi;

b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira;

c) un certificato rilasciato da un medico oculista dal quale risulti che il richiedente sia totalmente minorato della vista o che comunque disponga di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti.